

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
7564 R1	5 febbraio 2019	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale energia sul messaggio 3 agosto 2018 concernente il risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi

Prima d'entrare nel merito del Messaggio giova ricordare brevemente gli antefatti: la battaglia che perdura da oltre mezzo secolo per ridare dignità ai corsi d'acqua sfruttati in Ticino. Che essa non sia iniziata prima, va ascritto soltanto al dimensionamento modesto degli impianti più vecchi, che sfruttavano poca acqua e producevano poco impatto. Così prima degli anni Cinquanta il rilascio di deflussi fu chiesto solo in rari casi, laddove puntualmente sorgevano problemi in tempo di siccità, la prima volta alla presa del Piottino della Motor Columbus il 10 ottobre 1917 (150 litri al secondo in base a risoluzione del Consiglio di Stato).

A partire dagli anni Cinquanta la situazione cambia radicalmente con l'affermazione di grossi impianti ottimizzati nell'ottica esclusiva di ottenere grandi quantità di energia a buon mercato. Nei documenti ufficiali sulle grandi concessioni della Vallemaggia (1949) e della Val di Blenio (1953) non si trova nessuna traccia di un'eventuale richiesta di rilasci: non vi si rinuncia quindi per scelta consapevole (come una ponderazione di interessi a favore della produzione più economica di corrente), semplicemente non li si prende in considerazione.

Ad aprire gli occhi è il grande silenzio del fiume in secca in cui piomba per la prima volta dalla chiusura delle paratoie la Vallemaggia nella primavera del 1954: *"Che disastro..."* così si esprime Plinio Martini, *"la presa totale delle acque! Asciutto il Soladino..., il greto della Maggia pulito come un cranio, sotto il ponte di Bignasco uno stagno melmoso e graveolente: quando un po' d'acqua scorre sotto quello di Visletto somiglia il piscio di una vacca lungo la carraia"*. E ancora: *"Alla ricerca di possibilità di sfruttamenti idroelettrici, ci fermiamo estatici davanti alla magnifica cascata di Foroglio..."*, questa la testimonianza dell'On. Celio, allora capo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, principale promotore dei grandi impianti in Ticino e successivo presidente dell'Ofima, nel libro dei ricordi del ristorante di Foroglio, il 10 maggio 1947, *"e pensiamo alla inesorabile legge del progresso che ogni giorno distrugge un po' la bellezza della natura"*.

Altri tempi (anche se la cascata di Foroglio è fatta salva!): oggi cerchiamo di correre ai ripari e di salvare il salvabile, non da ultimo con le proposte del presente Messaggio.

1. LE TRE FASI DEL RISANAMENTO DEI DEFLUSSI MINIMI IN TICINO

Il risanamento dei deflussi minimi in Ticino può essere suddiviso in tre fasi distinte. La prima prende l'avvio col silenzio valmaggese del 1954, produce primi risultati dal 1963 al 1969, culmina nel 1982 e si conclude con uno strascico giuridico nel 1996; la seconda decolla subito dopo e sta concludendosi ora con la decisione che il Gran Consiglio è invitato a prendere in base al presente Rapporto; la terza è musica del futuro: inizierà a breve e si concluderà col rinnovo delle concessioni che, in base ai disposti legali vigenti, permetterà finalmente di giungere ad un rapporto equilibrato tra produzione idroelettrica e un risanamento completo delle acque (quello in discussione oggi, importante sottolinearlo, essendo soltanto parziale).

Caratterizzano la prima fase:

- il coro viepiù fragoroso di proteste contro i fiumi in secca, dopo il silenzio valmaggese del 1954;
- le promesse dell'Ofima del 1962 di esaminare, discutere e promuovere maggiori deflussi (lettera del 17.3.62 al Consiglio di Stato);
- la mancata formalizzazione di tali promesse nell'atto di concessione del 28.3.1962 all'Ofima sull'ampliamento degli impianti in Val Bavona e Bedretto;
- la presentazione di una serie di interpellanze che sollecitano maggior solerzia sui deflussi da parte del Consiglio di Stato (1966: Delponte e Merlini; 1967: Dadò Armando e del Notaro; 1971: nuovamente Dadò Armando; 1973: Salvioni);
- la richiesta dopo lunghe trattative del Consiglio di Stato con le aziende, di rilasci nuovi o maggiorati tra il 1963 e il 1973 nel Ticino a Lavorgo e Airolo, nella Maggia alla confluenza con la Bavona, nella Verzasca a Tenero, nel Brenno ad Olivone come pure presso alcune altre prese di minore importanza;
- l'iniziativa popolare del 1975 dei pescatori (corredata da ben 13'050 firme!) per ottenere maggiori deflussi; il suo accoglimento da parte del Gran Consiglio il 13.12.1976 e la revisione della legge sull'utilizzazione delle acque che ne è conseguita (art. 8b);
- la decisione storica del Gran Consiglio del 4 ottobre 1982 di chiedere deflussi maggiorati nei principali bacini imbriferi del Sopraceneri (con voto unanime!);
- la decisione del 1995 del Dipartimento del Territorio di richiedere un ulteriore risanamento dei deflussi riguardo alla Maggia e al Brenno, impugnata da Ofima e Ofible;
- la causa promossa da Ofima e Ofible per farsi risarcire dal Cantone il mancato sfruttamento derivante dai deflussi maggiorati dalla decisione del Gran Consiglio del 1982; causa conclusa con una transazione extragiudiziale nel 1996 (quasi 14 anni dopo!) in cui le aziende rinunciano a ogni indennizzo per i risanamenti precedenti e il Cantone si impegna a versarne per ogni risanamento futuro (è questo il motivo per cui l'aumento dei rilasci previsti dal presente Messaggio soggiace a risarcimento).

Di questa prima fase balza all'occhio un elemento che nell'ottica odierna appare significativo: le negoziazioni dell'Ofima del 1967-8 con il Consiglio di Stato volte a ridurre i rilasci, già molto bassi, raccomandati dall'Ufficio federale di economia delle acque (Ufficio che tutela gli interessi dell'idroelettrico!), con la conseguenza che si rende necessario aumentarli ripetutamente, grazie al responso dei monitoraggi. Così alla confluenza della Maggia con la Bavona dal 1969 (1. febbraio) vengono garantiti 750 litri al secondo (l'Ufficio federale aveva consigliato di iniziare con 950 l/s); dal 1971, 1200 l/s in estate e 700 in inverno, dal 1973, 1200 l/s tutto l'anno, dal 1982 1800 l/s in estate e 1200 l/s in inverno.

Oggi c'è chi vorrebbe ripetere lo stesso errore e iniziare con rilasci, di cui si sa già prima della loro attuazione che si riveleranno insufficienti, e aumentarli (o forse anche no) solo in seguito.

Caratterizzano la seconda fase (elencazione più breve in quanto il Messaggio è più esaustivo a tal proposito):

- l'approfondito studio scientifico sul Brenno per definire i bisogni d'acqua delle golene: un'opera pionieristica basata su modellizzazioni matematiche come pure su misurazioni e osservazioni in loco (1998-2005);
- una nuova serie di interrogazioni che chiedono ripetutamente al Consiglio di Stato a che punto stanno i risanamenti (2002: Feistmann; 2003: Pelossi e cofirmatari; 2006: ancora Pelossi; 2007 Dadò) come pure alcune mozioni che affrontano aspetti particolari sui deflussi minimi (1999: Arn e cofirmatari come pure Begonzoli e Poli; 2010: Regazzi; 2011: Dadò). Rispondendo all'interrogazione Feistmann del 2002 il Consiglio di Stato afferma che le misure di risanamento sarebbero state applicate entro il 2007 (!);
- la complessa partita a due tra il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale dell'ambiente per definire la portata accettabile del risanamento e garantire i sussidi federali; sussidi per nulla evidenti, visto che nei momenti decisivi delle trattative non erano previsti dal preventivo della Confederazione.
- la posta in gioco per AET, che potrà continuare a fruire del marchio di qualità *naturemade basic* solo se i risanamenti andranno finalmente in porto.

Di questa seconda fase balza all'occhio la durata lunghissima, che rischia peraltro di protrarsi oltre in seguito ai ricorsi di Ofima e Ofible (si veda oltre) e all'opposizione orchestrata a livello nazionale dall'Associazione svizzera di economia delle acque, il cui presidente e consigliere nazionale reputa il risanamento prospettato in Ticino come eccessivo (Interpellanza Rösti N. 18.3983¹ del 27.9.2018, domanda 2). Più importante di questo ritardo appare tuttavia l'elemento costitutivo della proposta del Messaggio, ossia il risanamento degli ambienti golenali del Brenno e della Maggia (scenario A, si veda oltre) che rivestono un valore straordinario, sottolineato anche dalla risposta del Consiglio federale alla citata interpellanza Rösti. Un valore naturalistico che non si limita alla portata nazionale, menzionata dal Messaggio, ma che assume portata europea in base al riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa negli anni Ottanta.

La terza fase è ancora tutta iscritta nelle stelle: v'è da sperare che chi la dovrà affrontare lo faccia nel genuino interesse del Paese e con attitudine equanime riguardo alle esigenze della natura, della società e dell'economia.

2. ESAME COMMISSIONALE

La Commissione ha dibattuto il Messaggio nella sua riunione del 13 novembre e ha proceduto a 4 audizioni:

- con Ofima e Ofible (Marold Hofstetter, direttore; Andrea Baumer, responsabile sbarramenti e ambiente; Flavio Canonica, rappresentante legale) il 23.10.2018;
- con il Dipartimento del territorio (Claudio Zali, Direttore; Moreno Celio, già direttore della divisione dell'ambiente, e Giovanni Bernasconi, capo Sezione protezione aria, acqua e suolo) pure il 23.10.2018;

¹ Vedi: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20183983>

- con gli autori del rapporto di sintesi dello studio del 2005 sul Brenno del Consorzio Risanamento Ecosistemi Alluvionali, CREA (Gabriele Carraro e Gianfranco Giugni) il 18.12.2018;
- e nuovamente con il Dipartimento del territorio (Claudio Zali e Giovanni Bernasconi), pure il 18.12.2018.

La Commissione ha inoltre chiesto e ottenuto garanzie da parte del Consiglio di Stato riguardo al mantenimento al livello attuale del versamento del Cantone del 30% dei canoni d'acqua ai comuni (lettera del Consiglio di Stato del 5.12.2018 alla Commissione).

Il dibattito in Commissione ha messo in luce diverse questioni aperte sulle quali essa ha deciso di sentire gli specialisti (terza audizione, vedi sopra) e ha evidenziato le posizioni contrapposte tra i due relatori, riportate nei rispettivi rapporti.

Dall'audizione di Ofima / Ofible è risultato che le due aziende:

- ritengono che gli accertamenti su cui poggia la decisione di risanamento che il Gran Consiglio è chiamato a ratificare col presente Messaggio siano lacunosi; in particolare che la trasposizione dei dati dal Brenno alla Maggia non sia corretta in mancanza di approfondimenti specifici sulla Maggia;
- che l'estate scorsa (2018) il rilascio richiesto a Bignasco avrebbe superato l'afflusso naturale; che in anni secchi il rilascio imposto andrebbe pertanto ad attingere all'acqua accumulata per l'inverno (in anni umidi invece probabilmente no).
- che la decisione sia conflittuale con la Strategia energetica 2050 della Confederazione e la volontà popolare che l'ha approvata;
- che i risarcimenti prospettati di 5 milioni l'anno non basterebbero a coprire i costi della mancata produzione dell'energia (se comprensivi dei canoni d'acqua);
- che la ponderazione degli interessi non sia corretta e che la perdita di produzione di 150 GWh all'anno [per tutte le aziende] oltrepassi ampiamente lo stretto necessario richiesto dalla legge per conseguire il risanamento.

Ofima / Ofible riconoscono che ci vogliono rilasci, anche sostanziali, e propongono di procedere a tappe poiché il quantitativo ottimale d'acqua non è noto; di verificarne gli effetti, di aumentare in seguito i rilasci se necessario, e di fermarsi infine laddove gli ultimi rilasci cessano di produrre benefici supplementari. Accetterebbero altresì di partecipare ad una tavola rotonda con tutte le cerchie interessate, una procedura cui hanno fatto capo con buon esito altri cantoni.

Ofima e Ofible hanno impugnato la decisione di risanamento presso il Tribunale cantonale amministrativo. Esse reputano che il Consiglio di Stato non sia competente a decidere e che lo sia invece il Gran Consiglio. Materialmente censurano la decisione, che reputano lacunosa e arbitraria per gli stessi motivi esposti in Commissione; censurano altresì la ponderazione degli interessi e il contrasto della decisione anche con il Piano energetico cantonale (PEC). Ofima critica in particolare la trasposizione dei dati dal Brenno alla Maggia e prospetta per il primo trimestre di quest'anno la valutazione peritale d'un proprio scenario di risanamento impostato direttamente sui parametri della Maggia.

AET invece ha accettato, seppur con qualche rimostranza, la decisione, peraltro meno incisiva che per le altre due aziende (si veda oltre perché).

I rappresentanti del Dipartimento del territorio hanno ribadito i contenuti del Messaggio, esposto i motivi giuridici a sostegno della correttezza della procedura scelta e affrontato la

questione, controversa in Commissione, del riconoscimento dell'effetto sospensivo. Da un punto di vista materiale hanno spiegato in cosa consiste lo scenario di risanamento per il Brenno e come esso sia stato trasposto alla Maggia e ribadito infine che i rilasci richiesti rappresentano il minimo sotto il quale non si può scendere.

Gli specialisti hanno esposto le caratteristiche principali degli ambienti golenali e i motivi del loro particolare valore, presentato i metodi e i risultati principali del loro studio, ribadito che per mantenere le sue funzioni un ambiente golenale dovrebbe fruire di un deflusso minimo estivo del 40-50% rispetto a quello medio naturale, confermato che i rilasci richiesti corrispondono allo scenario minimo che consente di ottenere miglioramenti nelle golene, e ammonito che i cambiamenti climatici potrebbero richiedere deflussi maggiorati anche qualora la piovosità estiva non dovesse scemare, poiché comunque il caldo accresce l'evapotraspirazione. Essi si sono poi espressi per un'applicazione flessibile del volume totale dei rilasci richiesti per ottenere in base al responso del monitoraggio il miglior risultato ecologico possibile. In merito all'ipotesi di una procedura a tappe, caratterizzata dall'aumento graduale dei deflussi, hanno affermato che ci vorrebbe molto più tempo per verificarne gli effetti (20 invece di 4-6 anni). Essi si sono infine dichiarati estranei alla trasposizione dei dati dal Brenno alla Maggia, in quanto dalla conclusione del loro studio (2005) non sono più stati coinvolti nell'ulteriore definizione dei parametri del risanamento.

Sugli elementi specifici scaturiti dai dibattiti e dalle audizioni, in particolare quelli non affrontati nel Messaggio, si tornerà nei capitoli seguenti nella misura in cui essi paiono rilevanti per la comprensione della complessa materia e per la decisione da prendere.

3. ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Qualora, come asserito da Ofima e Ofible, la decisione di risanamento non dovesse competere al Consiglio di Stato, anche la ratifica del Gran Consiglio sarebbe affetta da nullità. Il Gran Consiglio non può pertanto esimersi dal valutare la propria competenza. La situazione giuridica rispetto alla decisione di risanamento del Gran Consiglio del 4 ottobre 1982 (si veda sopra) è mutata nel frattempo. Per applicare l'articolo 8b della (previgente) Legge sull'utilizzazione delle acque (nella nuova legge del 7.10.2002 le rispettive disposizioni sono state soppresse), il Gran Consiglio quale autorità concedente dovette modificare, come fece, le condizioni delle concessioni. A quel momento la procedura era ancora interamente disciplinata dal diritto cantonale. Nel frattempo (1992) è entrato in vigore l'obbligo di risanamento dei deflussi negli impianti esistenti in virtù della Legge federale sulla protezione delle acque (art. 80 e seguenti LPAc); parallelamente anche la normativa procedurale è stata trasferita al diritto federale, al quale il Consiglio di Stato si riferisce per fondare la propria competenza (in virtù del principio della prevalenza del diritto federale su quello cantonale).

Da un punto di vista prettamente giuridico il Consiglio di Stato potrebbe decidere esaustivamente senza l'avallo granconsigliare per l'esecutività della decisione. Nel caso presente, seppur facoltativo, l'avallo granconsigliare riveste però un importante ruolo politico, maturato con la combattuta storia sulla definizione dei rilasci in Ticino e sorretto dalle implicazioni finanziarie. Su di esse, comunque, il Gran Consiglio dovrà pure decidere in sede di preventivo.

Per questi motivi il Gran Consiglio è chiamato a *ratificare* la decisione governativa (come correttamente il Messaggio chiede), ossia ad accettarla o a respingerla; se dissente dalla decisione, la può respingere e chiedere al Consiglio di Stato di procedere altrimenti; non la può tuttavia modificare di propria iniziativa in virtù della separazione dei poteri. In caso di necessità il Consiglio di Stato fruisce della facoltà di modificare i propri decreti di

risanamento, come previsto dai disposti dell'articolo 1, capoverso 2 senza nuovamente dover consultare il Gran Consiglio. Ciò significa ad esempio che il Consiglio di Stato può prorogare scadenze che oggettivamente non potessero essere rispettate, come pure, se del caso, trasferire i volumi dei deflussi richiesti qualora il monitoraggio lasciasse presagire che in tal modo si possano ottenere benefici maggiori.

Un altro aspetto formale rilevante, sollevato dal dibattito commissionale, concerne le possibili implicazioni sui contributi ai comuni in base all'articolo 15 capoverso 1 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, varato dal Gran Consiglio nell'ottobre 2010 a seguito dell'iniziativa presentata da 16 comuni sulla ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, comuni e patriziati nel gennaio 2005 ("Iniziativa di Frasco"). In base alle citate disposizioni il Cantone accorda ai comuni interessati, quale compenso dei maggiori costi generati dalla loro localizzazione geografica sfavorevole, un contributo complessivo del 30% degli introiti del canone d'acqua. Qualora il risanamento dei corsi d'acqua dovesse ridurre i canoni d'acqua, una parte dei costi verrebbe pertanto ribaltata automaticamente proprio su quei comuni svantaggiati che il Gran Consiglio ha specificamente voluto sostenere con la citata norma. Visto che su quest'implicazione il Messaggio è silente, la Commissione ha voluto sincerarsi che la perequazione intercomunale, connessa ai canoni d'acqua, rimanesse inalterata. Il Consiglio di Stato ha assicurato che nulla cambia al riguardo, poiché il risarcimento dovuto alle aziende per l'energia non prodotta ne copre integralmente i costi reali e quindi anche la quota parte rappresentata dai canoni d'acqua. I canoni d'acqua e i contributi che ne derivano continueranno pertanto a essere versati come finora.

La Commissione si è infine pure chinata sulla controversa questione degli indennizzi e dell'ampiezza che potrebbero assumere. Ci si può interrogare, da una parte, come mai il Cantone debba pagare tanto per riappropriarsi delle proprie acque, ma la risposta è comunque pregiudicata dalle disposizioni di legge vigenti e dall'accordo extragiudiziale del 1996 tra Cantone, Ofima e Ofible (si veda sopra): l'indennizzo è dovuto. Il Messaggio lo giustifica anche riguardo all'AET in virtù di un'equità di trattamento con le altre aziende che in base alle decisioni del Gran Consiglio del 1982 avevano dovuto aumentare i rilasci e subito pertanto una (seppur lieve) diminuzione di produzione. Sull'ammontare degli indennizzi poco si può dire al momento attuale. Le stime soggiacciono all'evoluzione (sconosciuta) del prezzo della corrente e quindi alla quantificazione del minor introito della mancata produzione. Nel caso presente gli indennizzi non sono automatici, ma devono essere chiesti dalle aziende lese secondo i principi del risarcimento per espropriazione materiale. Su tali richieste il Consiglio di Stato condurrà le trattative, e non v'è dubbio che farà il possibile per limitare le pretese delle aziende a carico dello Stato; in caso di mancato accordo deciderà la rispettiva Commissione federale di stima.

Indipendentemente dalle elevate cifre di indennizzi ipotizzati (ordine di grandezza: 5 milioni l'anno, 2 milioni assunti dal Cantone, il resto dalla Confederazione) bisogna qui ricordare che essi rappresentano una piccola fetta dei canoni d'acqua (55 milioni) e una parte ancor più minuta del valore della produzione idroelettrica che, se forse non oggi, perlomeno in passato, ha prodotto utili esorbitanti e forse ne produrrà nuovamente anche in futuro.

Laddove il risanamento valorizza zone golenali d'importanza nazionale, la Confederazione assume il 65% dei costi globali, comprensivi d'indennizzi, misure costruttive, costi gestionali e monitoraggio. Tutti i risanamenti proposti fruiscono di questo sostegno federale salvo quello della Melezza, poiché a valle del bacino di Palagnedra non vi sono zone golenali d'importanza nazionale.

4. TRATTI SALIENTI DELLA PROPOSTA DI RISANAMENTO

Questo capitolo è esposto in modo molto sintetico poiché rappresenta l'ossatura principale del Messaggio; qui di seguito basta pertanto limitarsi agli aspetti di fondo come pure alle informazioni supplementari, non espresse dal Messaggio, scaturite dall'esame commissionale. Per tutto il resto si rimanda al Messaggio.

Anzitutto preme inserire la proposta governativa in un quadro più generale. Il risanamento deciso è altamente selettivo e poggia su rigidi criteri di priorità tra i quali primeggia la focalizzazione sui corsi d'acqua principali e, se necessario per la loro dotazione, anche sui loro affluenti, e sulle zone golenali d'importanza nazionale. Ciò significa che non si procede con l'innaffiatoio, cioè con qualche goccia qua e là. Delle 32 prese inizialmente individuate dal Rapporto di risanamento del Cantone quali prioritarie per il risanamento dei deflussi, alla fine il Consiglio di Stato ha optato per risanarne 7 soltanto (si veda oltre quali); a esser precisi, per risanare 7 tratte fluviali da alimentare principalmente per il tramite della più vicina presa a monte e saltuariamente con rilasci supplementari da prese retrostanti. Ne consegue che ben 85 delle 121 prese d'acqua a scopo idroelettrico del nostro Cantone (= 70%) continueranno, perlomeno fino alla scadenza delle concessioni, a non rilasciare alcun deflusso. Da un punto di vista giuridico il risanamento delle prese principali è equiparato al risanamento completo di tutte le prese. In base al diritto vigente non vi saranno pertanto altri risanamenti prima della scadenza delle concessioni (o, in assenza di concessioni, com'è il caso per l'AET, prima che siano trascorsi 80 anni d'esercizio dei rispettivi impianti). Se da una parte può forse sembrare strano accettare che il 70% delle prese del nostro Cantone resti a deflusso zero, dall'altra questa procedura consente di ottenere il risultato ecologico globale migliore. Il citato criterio fondamentale di scelta risulta pertanto senz'altro valido e la critica che si sia voluto esagerare con la portata del risanamento poco fondata.

Il risanamento deciso dal Consiglio di Stato poggia su due scenari di base distinti dal Messaggio con le lettere A e B.

Lo scenario A persegue il risanamento degli ambienti acquatici, semiacquatici e terrestri influenzati dai fiumi, ossia l'insieme degli ambienti golenali, di cui vuole recuperare il valore o perlomeno arrestare il degrado dovuto ai prelievi. Sulla scorta degli studi sul Brenno esso è stato delineato prendendo le portate giornaliere minime decennali per ogni mese da aprile a settembre prima dello sfruttamento del corso d'acqua (ossia le portate naturali): quella quantità è stata indicata come il deflusso minimo da garantire nel rispettivo mese. I rilasci estivi sono pertanto modulati mensilmente. I rilasci invernali invece, che andrebbero a incidere sulla produzione idroelettrica in un periodo più delicato per l'approvvigionamento del Paese, poggiano sullo scenario B (si veda oltre) e restano sostanzialmente immutati rispetto alla situazione odierna.

Periodi estivi molto secchi potrebbero tuttavia ripercuotersi anche sulla produzione invernale successiva, in quanto ridurrebbero, o in casi estremi precluderebbero temporaneamente, l'accumulazione delle acque nei bacini. In ogni caso, per legge, non è richiesto il rilascio di deflussi superiori all'afflusso naturale momentaneo. Non si rende pertanto necessario attingere ad acqua raccolta e stoccata nei bacini d'accumulazione in un momento anteriore.

Al tipo A di risanamento sono stati assoggettati la Maggia a valle della confluenza con la Bavona (deflussi maggiorati da aprile a settembre), la Lavizzara a valle della presa di Cambleo (deflussi maggiorati in giugno e agosto) e il Brenno a valle di Olivone (deflussi maggiorati da maggio a settembre).

La trasposizione dei dati dal Brenno alla Maggia è stata effettuata in base al criterio idrologico, risultato determinante nello studio sulle golene del Brenno per il mantenimento delle funzioni e della variabilità delle golene, ossia il rilascio del minimo naturale decennale (definito negli studi come scenario A1 per la Maggia e A3.5 per il Brenno).

Lo scenario B rappresenta il risanamento circoscritto all'habitat acquatico. Si riferisce pertanto solo alla fauna ittica e alle attività di pesca e risulta molto meno incisivo dello scenario A. Esso prevede un aumento relativamente modesto dei deflussi in estate e il mantenimento di quelli odierni in inverno.

Al tipo B di risanamento sono assoggettati il Ticino a valle di Rodi e di Lavorgo, la Melezza a valle del bacino di Palagnedra e la Bavona a valle di San Carlo.

Riguardo alla produzione idroelettrica il risanamento risulta incisivo per Ofima e Ofible, interessate dallo scenario A, marginale invece per AET, interessata soltanto dallo scenario B, e ciò soltanto a Rodi e a Lavorgo, in quanto la presa di Airolò, contrariamente a quanto menzionato nel Messaggio (pag. 5), è stata scorporata dalla decisione di risanamento del 3 agosto: la corretta dotazione del Ticino ad Airolò era difatti già stata definita in precedenza dalla concessione rilasciata dal Gran Consiglio per l'impianto del Ritom.

Globalmente la diminuzione di produzione appare cospicua (4.2%): non va però dimenticato che essa si riferisce, sommata alla perdita del 2,4% dovuta ai rilasci richiesti dal Gran Consiglio nel 1982, ad una situazione di sfruttamento iniziale palesemente eccessivo, in Vallemaggia e in Val di Blenio addirittura totale, in quanto esentato da qualsiasi rilascio. Anche dotando i fiumi con l'acqua ora richiesta dalle decisioni di risanamento del Governo, oltre il 93% del potenziale delle acque, teoricamente sfruttabile, continua ad essere trasformato in corrente elettrica e meno del 7% è restituito ai fiumi. Riferita alle quantità d'acqua (non quindi al loro potenziale energetico) la quota parte lasciata alla natura risulta in realtà più alta, perché i risanamenti privilegiano le prese a bassa quota che rivestono un potenziale di miglioramento ecologico più elevato e al contempo un interesse energetico più basso.

5. LA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

I firmatari di questo rapporto reputano che la ponderazione degli interessi contrari sia stata fatta dal Consiglio di Stato in modo corretto. La decisione del Consiglio di Stato ha in particolare tenuto conto, anche se ciò non è esplicitato nel messaggio, dell'interesse particolare dell'approvvigionamento invernale, che combacia peraltro pure con l'interesse dei produttori idroelettrici: i rilasci sono stati difatti maggiorati quasi esclusivamente in estate e concernono prese di acqua fluente che consentono una produzione poco flessibile e non trasferibile in inverno. Questo tipo di produzione è meno pregiato da un punto di vista dell'approvvigionamento energetico e dei proventi della vendita, in quanto avviene in un periodo di produzione comunque abbondante, che peraltro aumenterà ulteriormente in futuro con l'evoluzione del fotovoltaico. Al contempo i rilasci estivi producono il maggior beneficio ecologico. Si ottiene così il miglior effetto riguardo al rapporto costo benefici, accentuato ulteriormente dal citato risanamento privilegiato delle prese alle quote inferiori. Solo in periodi molto asciutti, in cui peraltro le esigenze ecologiche dei fiumi risultano accresciute, bisognerà ricorrere ad una dotazione supplementare che verrà momentaneamente sottratta all'accumulazione stagionale.

6. CONCLUSIONI

Nel dibattito del Gran Consiglio del 4 ottobre 1982, che diede seguito a quanto richiesto dall'art. 80 cpv. 1 della LPAc, sfociato nella storica decisione di risanamento dei deflussi minimi (allora ancora tutti improntati a quello che oggi sarebbe lo scenario B), era stato sottolineato che il passo fatto era solo il primo e che altri sarebbero seguiti. Da allora altri non ne sono ancora stati fatti. Ora, dunque, si faccia il secondo, ratificando le decisioni di risanamento del Consiglio di Stato e il relativo messaggio del 3 agosto 2018, in risposta all'obbligo di legge imposto dall'art. 80 cpv. 2 della LPAc .

Per evitare che l'eventuale contestazione per via giuridica di un decreto da parte di un'azienda possa ritardare o compromettere l'esecutività della decisione concernente altre aziende, la ratifica richiesta e accordata al Consiglio di Stato viene impartita con tre diversi decreti, uno per azienda.

Per la maggioranza della Commissione speciale energia:

Fiorenzo Dadò, relatore

Bang - Bignasca - Filippini (con riserva) -

Jelmini - Lepori - Maggi - Minotti -

Peduzzi - Robbiani - Storni

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO (1)

concernente il risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi dell'Azienda elettrica ticinese

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 3 agosto 2018 n. 7564 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 febbraio 2019 n. 7564 R1 della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Gli ordini di risanamento, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), emanati dal Consiglio di Stato il 3 agosto 2018 nei confronti dell'Azienda elettrica ticinese AET, Bellinzona, sono ratificati e sono pertanto esecutivi.

²In caso di necessità, i termini per il risanamento previsti negli ordini possono essere ridefiniti autonomamente dal Consiglio di Stato e senza procedere con ulteriori ratifiche.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a trattare con AET l'eventuale indennizzo espropriativo come pure, in caso di mancato accordo, a stare in lite davanti alle competenti autorità giudiziarie per la definizione del medesimo.

Articolo 3

La validità degli eventuali accordi sull'indennizzo espropriativo è subordinata alla ratifica del Gran Consiglio.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

DECRETO LEGISLATIVO (2)

concernente il risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi delle Officine Idroelettriche della Maggia SA

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 3 agosto 2018 n. 7564 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 febbraio 2019 n. 7564 R1 della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Gli ordini di risanamento, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), emanati dal Consiglio di Stato il 3 agosto 2018 nei confronti delle Officine Idroelettriche della Maggia, Ofima SA, Locarno, sono ratificati e sono pertanto esecutivi.

²In caso di necessità, i termini per il risanamento previsti negli ordini possono essere ridefiniti autonomamente dal Consiglio di Stato e senza procedere con ulteriori ratifiche.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a trattare con Ofima l'eventuale indennizzo espropriativo come pure, in caso di mancato accordo, a stare in lite davanti alle competenti autorità giudiziarie per la definizione del medesimo.

Articolo 3

La validità degli eventuali accordi sull'indennizzo espropriativo è subordinata alla ratifica del Gran Consiglio.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

DECRETO LEGISLATIVO (3)

concernente il risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi delle Officine Idroelettriche di Blenio SA

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 3 agosto 2018 n. 7564 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 febbraio 2019 n. 7564 R1 della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Gli ordini di risanamento, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), emanati dal Consiglio di Stato il 3 agosto 2018 nei confronti delle Officine Idroelettriche di Blenio, Ofible SA, Locarno, sono ratificati e sono pertanto esecutivi.

²In caso di necessità, i termini per il risanamento previsti negli ordini possono essere ridefiniti autonomamente dal Consiglio di Stato e senza procedere con ulteriori ratifiche.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a trattare con Ofible l'eventuale indennizzo espropriativo come pure, in caso di mancato accordo, a stare in lite davanti alle competenti autorità giudiziarie per la definizione del medesimo.

Articolo 3

La validità degli eventuali accordi sull'indennizzo espropriativo è subordinata alla ratifica del Gran Consiglio.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.